

Diritto annuale di prima iscrizione dovuto nel 2020

Le misure del diritto annuale per l'anno 2020 sono state indicate nella [nota n. 347962 del 11 dicembre 2019 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) [1] che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato per l'anno 2014, stabilita dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 a decorrere dall'anno 2017.

Con successivo [Decreto ministeriale 12 marzo 2020 \(pdf\)](#) [2] entrato in vigore il 27 marzo 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, c. 10 della legge n. 580/1993, l'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022, nella misura pari al 20%, con ripartizione sui progetti "Punto Impresa Digitale", "Turismo" e "Formazione Lavoro" (così come approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 12/C del 25 novembre 2019).

Per l'anno di prima iscrizione al Registro delle imprese

AVVISO — I versamenti già effettuati per l'anno 2020 prima del 27 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 12 marzo 2020, per importi inferiori a quelli indicati nella successiva tabella, cioè senza l'incremento del 20%, **possono essere conguagliati senza applicazione di alcuna sanzione entro il 30 novembre 2020.**

I versamenti non conguagliati entro il 30 novembre 2020, quelli non effettuati e quelli effettuati in misura inferiore al dovuto successivamente alla data del 27/03/2020, possono essere regolarizzati avvalendosi del [ravvedimento operoso](#) [3] entro un anno dal termine di pagamento originario.

Importi dovuti per l'anno 2020 per le nuove iscrizioni o le nuove annotazioni nel Registro delle imprese o nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate in corso d'anno:

Imprese o altri soggetti

Imprese individuali iscritte o annotate nella *sezione speciale* del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti)

Imprese individuali iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale) agricole (imprese)

Società semplici agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro imprese)

Società semplici non agricole

Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001

Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro imprese (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi)

Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero

Soggetti iscritti solo nel REA

N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali

^[1] Importi da versare già arrotondati all'unità di euro, pari in origine a euro 52,80 e 100,00

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate



Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/importi-per-gli-anni-precedenti/diritto-annuale-di-prima-iscrizione-dovuto-per-gli-anni-precedenti/importo-di-prima-iscrizione-dovuto-nel-2020>

Collegamenti

[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/normativa/nota_mise_347962_11-12-2019.pdf

[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/normativa/dm-12-03-2020-incremento-2020-21-22.pdf

[3] <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/ravvedimento-operoso>